

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"AUSA ASSOCIAZIONE NAUTICA CERVIGNANESE A.N.C."
VERSIONE SOGGETTA A MODIFICHE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CON L'OBBLIGO
DI COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

A) DISPOSIZIONI GENERALI E NORME COMPORTAMENTALI.

- 1) L'associato è tenuto a comunicare prontamente alla segreteria dell'associazione ogni eventuale cambio d'indirizzo e di numero telefonico.
- 2) In caso di manifestazioni o emergenza, l'associazione può richiedere la disponibilità e collaborazione dell'Associato, anche con la propria imbarcazione.
- 3) L'accesso agli ormeggi è riservato agli associati, ai loro familiari ed a terzi accompagnati da un associato.
- 4) Ogni associato è tenuto a collaborare per il corretto uso degli ormeggi e delle scale di accesso. Il socio è tenuto a prestare la massima attenzione nell'uso delle scale onde evitare danni e infortuni non ascrivibili alla responsabilità dell'Associazione.
- 5) È vietato installare sui moli e sui pontili qualunque accessorio senza l'autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.
- 6) È vietato ingombrare i moli e i pontili con sedie, asciugamani, teloni ed altri oggetti che possono essere di disturbo agli altri.
- 7) Ogni associato deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso della privacy degli altri. Sui pontili e sulle scalette, in particolare, si devono evitare schiamazzi e giochi e non si possono lasciare liberi gatti e cani.
- 8) Tutti gli associati sono tenuti alla conservazione dei beni sociali e devono sorvegliare che imbarcazioni, estranee al pontile, non accedano allo stesso senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo o di un suo collaboratore.
- 9) È consentito appoggiare sulle scalette e sui pontili materiali d'arredo o rifornimento per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco.
- 10) Sono consentite riparazioni e manutenzioni all'ormeggio, purché le stesse non arrechino disturbo ai vicini. In particolare è vietato operare con levigatrici o verniciatori a spruzzo. Qualora, involontariamente, dovesse verificarsi l'imbrattamento del pontile o della scaletta con olio o altro materiale, il responsabile dovrà provvedere all'immediata pulizia.
- 11) È vietato depositare biciclette sul pontile.
- 12) In caso di mareggiate, tutti gli associati sono tenuti ad interessarsi della sicurezza della propria imbarcazione affinché la stessa non provochi danni alle altre o alle strutture.
- 13) È vietato passare per le unità da diporto altrui per raggiungere la propria (salvo casi d'emergenza) ed è vietato avviare il motore con l'elica innestata.
- 14) Entro lo specchio acqueo sociale, gli associati sono tenuti a:
 - a) entrare ed uscire a velocità moderata (2 nodi);
 - b) mantenere puliti i cavi d'ormeggio ed eventuali gavitelli;
 - c) non ormeggiare imbarcazioni utilizzate per altre attività che non siano sportive o da diporto;
 - d) non occupare anche temporaneamente, gli ormeggi provvisoriamente liberi senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- 15) Si raccomanda il rispetto delle vigenti norme antincendio ed in particolare
 - a) le sostanze infiammabili quali vernici, solventi e simili, devono essere tenute in contenitori metallici ben chiusi ed in pezzatura singola. Il loro deposito a bordo deve essere contenuto al minimo necessario;
 - b) eventuali riserve di carburante, in quantità limitata specie nel caso di benzine, vanno conservate in serbatoi omologati per gli specifici carburanti;
 - c) si raccomanda, prima della messa in moto dei motori a benzina, di provvedere all'aerazione del vano motore;
 - d) è vietato scaricare negli specchi acqueei residui oli combustibili, liquami di sentina e acque nere;

- e) i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- f) è tassativamente vietato accendere fuochi o utilizzare fiamme libere sui pontili.
- 16) I consumi d'acqua ed energia devono essere limitati al minimo:
- a) il servizio idrico è a disposizione dei Soci per l'uso strettamente legato alle imbarcazioni;
- b) le manichette per l'acqua devono essere munite di un congegno per la chiusura del flusso e devono essere attaccate per il tempo necessario all'uso;
- c) l'utilizzo dell'energia elettrica sociale è consentito solo con l'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) il cavo elettrico della presa di corrente non deve presentare interruzioni o usure fino all'interno dell'imbarcazione;
- e) per l'utilizzo delle prese di corrente elettrica, i Soci devono attenersi alle norme di sicurezza previste dalla legge.
- 17) Il Consiglio Direttivo, ed i collaboratori dell'associazione hanno il compito di vigilare sull'osservanza, da parte degli associati, delle norme del regolamento e delle disposizioni generali e di segnalare eventualmente al Consiglio Direttivo le infrazioni più gravi accertate.
- 18) Il presente regolamento può essere aggiornato ed integrato dal Consiglio Direttivo purché le norme emanate non contrastino con lo Statuto.
- 19) La mancata osservanza delle suddette disposizioni costituisce mancanza disciplinare di cui all'art. 10 dello Statuto.

B) DISPOSIZIONI SULLA ASSEGNAZIONE E SULL'UTILIZZO DEGLI ORMEGGI E DELLE ATTREZZATURE DELL'ASSOCIAZIONE.

- 1) La presente sezione del presente regolamento si applica a tutti i Soci che hanno avuto assegnato, a qualsiasi titolo, un posto barca nello specchio acqueo del fiume Ausa.
- 2) L'ormeggio s'intende assegnato al solo associato avente diritto per la propria imbarcazione. L'ormeggio è unico per ogni associato.
- 3) L'associazione garantisce all' associato ed a tutti i suoi legittimi eredi, l'uso del posto barca per tutta la durata della concessione demaniale collettiva e i suoi rinnovi, purché sia pagato il canone cauzionale d'ormeggio ed il canone annuale d'ormeggio.
- 4) Il canone annuale d'ormeggio che l'associazione applica annualmente ai Soci è quello deliberato dal Consiglio Direttivo.
- 5) Il canone cauzionale d'ormeggio che l'associazione applica in sede di prima assegnazione del posto barca, è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo ed indicato nel prospetto canoni e servizi tenuto aggiornato dalla segreteria.
- 6) Ogni associato assegnatario d'ormeggio è identificato da un numero progressivo che deve essere esposto ben visibile sull'imbarcazione.
- 7) All'associato che per qualsiasi motivo, alienazione d'imbarcazione o altro, rinuncia o lascia libero il posto barca, spetta a titolo d'indennizzo del posto lasciato la restituzione del canone cauzionale d'ormeggio infruttifero. La liquidazione del canone, avviene successivamente al pagamento da parte dell'associato subentrante al posto barca lasciato libero, del canone cauzionale d'ormeggio. Qualora nessun associato dovesse subentrare all'assegnazione del posto barca, non si provvederà alla restituzione del canone cauzionale d'ormeggio.
- 8) Il posto barca avuto in assegnazione dall'associazione non può essere oggetto di vendita o cessione anche temporanea da parte dell'associato assegnatario o essere utilizzato a fini commerciali o di lavoro.
- 9) Il mancato uso del posto barca per un periodo continuativo di 180 giorni prevede la perdita dell'ormeggio assegnato. In caso di comprovato impedimento (ritardo dei lavori, ritardo nella consegna della nuova imbarcazione, ecc.) tale periodo potrà essere prorogato di ulteriori (3) tre mesi, trascorsi i quali, l'assegnazione sarà revocata definitivamente d'ufficio. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di disporre dell'ormeggio durante il periodo di assenza del titolare. Particolari situazioni saranno esaminate singolarmente su comprovate motivazioni dell'associato dal Consiglio Direttivo.
- 10) La perdita della qualifica di associato a seguito di recesso e/o esclusione comporta l'immediata revoca dell'assegnazione del posto barca.
- 11) È facoltà del Consiglio Direttivo, quando emergono motivate ragioni di sicurezza, di richiedere lo spostamento di una imbarcazione da un posto all'altro, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati. In tale caso le spese materiali inerenti al cambiamento d'ormeggio sono a carico dell'associazione.
- 12) L'associazione non assume alcuna responsabilità civile o penale per danni a persone o cose derivanti dall'uso degli specchi acquee in concessione.
- 13) La sistemazione e manutenzione degli ormeggi fissi e degli ormeggi galleggianti, dei loro ancoraggi, delle catene principali, dei corpi morti, delle condotte idriche, delle linee elettriche e dell'impianto antincendio sono a carico dell'associazione.

14) È dovere dell'associato assicurare l'imbarcazione all'ormeggio in modo adeguato, provvedendo a proprie spese alla sua sistemazione e alla manutenzione delle catene delle cime d'ormeggio, delle tirelle e dei galleggianti.

15) È dovere dell'associato mantenere l'imbarcazione efficiente e in buono stato di manutenzione in modo da assicurare la completa manovrabilità della stessa anche in condizioni meteorologiche difficili.

16) Qualora a giudizio del Consiglio Direttivo, gli ormeggi di un'imbarcazione ed i suoi parabordi non fossero adeguati, l'associato è tenuto a mettere in atto quanto indicato dal Consiglio Direttivo.

17) In caso di mancata osservanza delle disposizioni impartite a mezzo lettera raccomandata con R.R. indicante i termini d'esecuzione, trascorsi i quali l'associazione provvederà direttamente ed addebiterà all'associato il costo degli interventi effettuati.

18) In caso di necessità e d'urgenza, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di disporre interventi di spostamento provvisorio dell'imbarcazione.

19) L'associato assegnatario del posto barca è responsabile degli eventuali danni arrecati ad altre imbarcazioni ed è tenuto in tale circostanza a farsi parte diligente per una sollecita definizione della pratica assicurativa. In caso contrario, ove non vi fosse una conciliazione amichevole fra le parti, gli associati sono tenuti a ricorrere agli organi Associativi. Nel caso le decisioni di questi ultimi non fossero accettate gli associati saranno liberi di agire come meglio crederanno opportuno.

20) L'associato ha diritto di essere informato nel caso che uno dei suoi vicini dovesse sostituire la propria imbarcazione con una di differenti dimensioni o tipologia. Sarà dovere del Consiglio Direttivo comunicarlo all'associato interessato.

21) Ad ogni rinnovo annuale della polizza assicurativa, il socio assegnatario è tenuto alla consegna in segreteria della copia del tagliando assicurativo.

C) DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ORMEGGIO TEMPORANEO.

1) L'assegnatario di un posto barca non può concedere in alcun caso ad altri il posto assegnatogli.

2) L'assegnatario deve comunicare per iscritto, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, ogni movimento della sua imbarcazione della durata superiore a 30 (trenta) giorni e entro il 31 maggio la decisione di non usufruire del posto barca per la stagione. La comunicazione deve essere inviata previa compilazione di apposito modulo al Consiglio Direttivo, il quale decide sull'occupazione temporanea a vantaggio di altro socio richiedente. In questo caso, la scelta avverrà tra gli associati non assegnatari di posto barca, a tale fine è redatta e conservata apposita lista dal Consiglio Direttivo.

3) Durante la permanenza in ormeggio, l'assegnatario temporaneo è tenuto al versamento di un contributo mensile per i servizi la cui tariffa è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo oltre alla consegna della copia del tagliando assicurativo dell'imbarcazione valido per l'anno d'interesse qualora previsto.

D) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETA' E COMPROPRIETA' DELLE UNITA' DA DIPORTO.

1) Nell'assegnazione degli ormeggi sociali, ciascun Associato deve comprovare la proprietà dell'imbarcazione da ormeggiare come segue:

per le imbarcazioni immatricolate: mediante presentazione della licenza di navigazione, o atto notarile di vendita o fattura d'acquisto;

per i natanti: mediante presentazione della fattura d'acquisto o di scrittura privata con firme autenticate che attesti la proprietà del natante;

per le imbarcazioni e i natanti acquistati in leasing: mediante esibizione del contratto di leasing.

2) È consentita la comproprietà comune con il proprio coniuge ovvero con altri associati, ferma restando l'unicità dell'assegnazione dell'ormeggio.

3) In caso di comproprietà tra associati, il titolare dell'ormeggio deve possedere una quota pari ad almeno dodici 12 (dodici) carati [(50% (cinquanta per cento)] della proprietà dell'imbarcazione ed a conferma deve presentare:

per le imbarcazioni immatricolate: la licenza di navigazione o un atto notarile attestante la comproprietà;

per i natanti: scrittura privata attestante la comproprietà con firme autenticate.

5) Ogni variazione della proprietà o possesso dell'imbarcazione deve essere tempestivamente segnalata al Consiglio Direttivo allegando la comprovante documentazione.

6) Ai fini del presente regolamento, non sono ammesse contemporaneamente proprietà o comproprietà di più di un'imbarcazione o natante.

E) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA.

1) Ogni nuovo associato è iscritto d'ufficio nella graduatoria assegnazione posti barca, salvo diversa disposizione del richiedente l'associazione.

2) L'assegnazione degli ormeggi resisi disponibili nello specchio acqueo in concessione all'associazione è decisa dal Consiglio Direttivo in base alla graduatoria stilata dallo stesso Consiglio Direttivo e formulata secondo un punteggio definito come segue:

3 punti: per ogni anno di anzianità associativa;

5 punti "Una tantum": per la residenza nel Comune di Cervignano del Friuli;

1 punto: per ogni collaborazione a regate ed a gare di pesca sportiva organizzate dall'associazione;

0,50 punti: per ogni collaborazione prestata dall'associato non remunerata nelle varie attività sociali su base annuale, riconosciuta dal Consiglio Direttivo.

3) In caso di parità di punteggio avrà la priorità l'associato con maggiore anzianità associativa.

4) La graduatoria viene tenuta su di un apposito registro e aggiornata annualmente dal Consiglio Direttivo.

5) L'associato che ottiene l'assegnazione di un posto barca è tenuto a pagare il canone annuale d'ormeggio e, in sede di prima assegnazione, il canone cauzionale d'ormeggio.

6) In caso che l'associato non comunichi per iscritto l'accettazione del posto barca entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera d'assegnazione, egli perde il diritto al posto assegnato e la conseguente perdita del punteggio limitatamente alla componente di permanenza in lista di attesa nella graduatoria. Qualora l'associato accetti l'assegnazione deve occupare l'ormeggio con la propria imbarcazione entro 6 (sei) mesi. Al Consiglio Direttivo, rimane la facoltà di decidere su particolari e documentate situazioni.

7) All'atto dell'occupazione del posto barca le dimensioni e le caratteristiche dell'imbarcazione devono essere verificate dal Consiglio Direttivo e gli assegnatari devono dimostrare la proprietà esibendo i previsti documenti.

8) In deroga al presente Regolamento, la titolarità dell'ormeggio può essere richiesta e trasferita nei seguenti casi:

a) - agli eredi legittimi, in caso di apertura della successione;

b) - all'associato coniuge non legalmente separato ed ai parenti in linea retta di primo grado purché il beneficiario sia già associato.

F) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAMBIO IMBARCAZIONE.

1) L'associato che sostituisce l'imbarcazione con una di uguali o inferiori dimensioni e/o di caratteristiche diverse, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

2) Nel caso di sostituzione con un'imbarcazione di dimensioni maggiori e/o di caratteristiche diverse, l'associato deve presentare preventiva una richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Ai fini dell'assegnazione del nuovo posto idoneo all'ormeggio, si tiene conto di un elenco in un apposito registro che viene aggiornato agli effetti della graduatoria con le stesse modalità di quelle relative all'assegnazione del posto barca. In caso di parità di punteggio, ha la preferenza la domanda cronologicamente presentata prima.

3) Compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, la richiesta di cambio barca ha priorità rispetto alla richiesta di assegnazione del posto barca.

4) L'associato che cambia imbarcazione con una di dimensioni inferiori, perde il diritto alle maggiori dimensioni di specchio acqueo occupato in precedenza.

G) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RINUNCIA DEL POSTO BARCA.

1) L'associato che rinuncia all'uso del posto barca deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo: in questo caso egli è tenuto al pagamento del canone annuale d'ormeggio per tutto l'anno in corso. La liquidazione del canone cauzionale d'ormeggio all'associato rinunciante, avviene successivamente al pagamento da parte dell'associato subentrante al posto barca lasciato libero, del canone cauzionale d'ormeggio. Qualora nessun associato dovesse subentrare all'assegnazione del posto barca, non si provvederà alla restituzione del canone cauzionale d'ormeggio.

H) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE DELL'ASSOCIATO.

1) In caso di decesso di un associato assegnatario di un posto barca, può subentrargli il coniuge non legalmente separato ovvero un parente in linea retta di primo grado che ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla morte dell'associato.

In tal caso, l'assegnazione dell'ormeggio opera in deroga alle norme che regolano l'apposita graduatoria; il subentrato, dopo essere diventato associato, assume gli obblighi del deceduto, compresi i pagamenti delle somme eventualmente ancora dovute all'associazione.